



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la domanda di accosto n° TEC-2025-ITVCE_0030675/A in data 27/09/2025 della nave MSC MELANI III;

TENUTO CONTO degli esiti dei Comitati di Ordine e Sicurezza pubblica, tenutisi presso la Prefettura di Venezia, nei giorni 29/09/2025 e 30/09/2025;

CONSIDERATA la necessità di garantire il sicuro transito della nave MSC MELANI III nei canali lagunari marittimi, attraverso l'adozione di misure precauzionali aggiuntive tese a prevenire potenziali situazioni di criticità;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la propria Ordinanza n. 04/2010, in data 27/01/2010, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono stabilite le distanze da mantenere per ragioni di *security* dalle banchine delle *port facility* e dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Il giorno 30/09/2025, durante la navigazione della nave, MSC MELANI III nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, viene stabilita attorno ad essa, un'area di esclusione (*exclusion zone*), così definita e rappresentata graficamente:

- 1500 metri dalla prua della nave;
- 1000 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.




Figura 1 – Exclusion zone attorno alle navi in navigazione

Nelle aree di esclusione, sopra definite, è vietato l'avvicinamento a tutte le unità navali, ad eccezione delle unità dei servizi tecnico nautici e di quelle delle forze di polizia e di soccorso.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia .

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*